



# COMUNE DI DIANO MARINA

Provincia di Imperia

“Riviera dei Fiori”

## ORDINANZA

REGISTRO GENERALE	
Numero	Data
51	15/05/2024

### Settore VII - Edilizia Privata Urbanistica Demanio

#### Ufficio Demanio

<b>OGGETTO:</b>	<b>DEROGA ORDINANZA BALNEARE N. 41 DEL 24/04/2024.</b>
-----------------	--

#### IL SINDACO

#### IL RESPONSABILE DEL SETTORE 7°

#### EDILIZIA PRIVATA-URBANISTICA - DEMANIO L'INGEGNERE CAPO

VISTA l'ordinanza n. 41 del 24 aprile 2024 relativa alla disciplina delle attività balneari sul territorio del Comune di Diano Marina;

VISTI:

- il Codice della Navigazione, approvato con R.D. 30 marzo 1942 n. 327, ed il relativo Regolamento di esecuzione (parte marittima), approvato con D.P.R. 15 febbraio 1952 n. 328;
- la Legge 24 novembre 1981 n. 689 ad oggetto “Modifiche del sistema penale”;
- il D.P.R. 8 giugno 1982 n. 470, ad oggetto "Attuazione della direttiva (CEE) n. 76/160 relativa alla qualità delle acque di balneazione";
- la Legge 25 agosto 1991 n. 284, relativa alla liberalizzazione dei prezzi del settore turistico;
- il Decreto del Ministro del Turismo e dello Spettacolo in data 16 ottobre 1991, ad oggetto “Determinazione delle modalità di trasmissione e di pubblicazione dei prezzi dei servizi delle strutture ricettive, nonché delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione”;
- la Legge 5 febbraio 1992 n.104, ad oggetto “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”;
- la Legge 4 dicembre 1993 n. 494 e s.m. e i., ad oggetto "Conversione in legge con modificazioni del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400, recante disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime";
- il D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche;

- il D. Lgs. 31 marzo 1998 n. 112, ad oggetto “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997 n. 59”;
- il D. Lgs. 31 marzo 1998 n. 114, ad oggetto “Riforma della disciplina del settore del commercio, a norma dell’articolo 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997 n. 59”;
- il D. Lgs. 30 dicembre 1999 n. 507, ad oggetto “Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell’articolo 1 della L. 25 giugno 1999 n. 205”;
- la Legge regionale 28 aprile 1999 n. 13, come modificata ed integrata dalla legge regionale 3 gennaio 2002 n. 1;
- la Legge 27/12/2006, n.296 art.1 comma 251 lett. e);
- il Piano di utilizzo delle aree demaniali approvato dal Consiglio Regionale in data 9 aprile 2002 e pubblicato sul B.U.R.L. n. 18 - parte II del 2 maggio 2002;
- la L.R. n.2 del 07/02/2008 “Testo unico in materia di strutture turistiche - ricettive e balneari;
- la L.R. n.22 del 4 luglio 2008;
- le “Linee guida per l'apertura degli stabilimenti balneari e delle spiagge libere attrezzate" approvate con Deliberazione di Giunta Regionale n. 156 del 15/02/2013 e pubblicate sul Bollettino ufficiale della Regione Liguria del 13/03/2013, n. 11 - parte II;
- il Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59, “Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno”;
- le Sentenze dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 17 e n. 18 del 9 novembre 2021;
- la Legge 5 agosto 2022, n. 118 e la Legge 24 febbraio 2023 di Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198;
- la Sentenza della Corte Suprema di Cassazione Sezioni Unite Civili Numero registro generale 8394/2022 Numero sezionale 463/2023 Numero di raccolta generale 32559/2023 del 23 novembre 2023;
- il Parere Motivato della COMMISSIONE EUROPEA del 16 novembre 2023 INFR(2020)4118C(2023)7231 indirizzato alla Repubblica Italiana;
- i Provvedimenti di Rideterminazione in via ricognitiva dei termini di durata Concessioni Demaniali Marittime in adeguamento alla Legge 5 agosto 2022, n. 118 **Registro Rilascio Concessioni Ufficio Demanio Numero Protocollo 6/2023 e 07/2023** del 30/10/2023, **8/2023 e 9/2023** del 06/11/2023 e **10/2023** del 11/12/2023;
- i Provvedimenti di Differimento termini di scadenza Concessioni Demaniali Marittime in applicazione della Legge 5 agosto 2022, n. 118 **Registro Rilascio Concessioni Ufficio Demanio Numero Protocollo 11/2023 e 12/2023** del 14/12/2023, **13/2023** del 18/12/2023 e **14/2023** del 19/12/2023 che dispongono di differire il termine di scadenza dei provvedimenti amministrativi (Licenze) **al giorno 31 dicembre 2024 compreso, con efficacia di tale differimento limitata alle date di conclusione dei procedimenti amministrativi di assegnazione delle Concessioni Demaniali in argomento, nei casi in cui tali date risultino antecedenti al giorno 31 dicembre 2024, fatti comunque salvi i casi in cui l’Amministrazione Comunale intenda gestire le Concessioni Demaniali in regime di autoconcessione comunale o in house;**

VISTE:

- la D.G.R n. 423 del 27 marzo 2015 di modifiche alle “Linee Guida per l’apertura degli stabilimenti balneari e delle spiagge libere attrezzate” approvate con la D.G.R. n. 156/2013 ss. mm. ii. e la D.G.R. n.424 del 27 marzo 2015 di modifiche alle “Linee Guida per le spiagge libere e libere attrezzate e criteri per la concessione di nuovi stabilimenti balneari” approvate con D.G.R. n.512/2004;
- la D.G.R n. 1278 del 30.12.2021 “Utilizzo di aree demaniali marittime a servizio di bar e ristoranti nel periodo di emergenza pandemica”;
- la D.G.R n. 276 dell’1.04.2022 “Utilizzo di aree demaniali marittime a servizio di bar e ristoranti nel perdurare dell’epidemia di Covid-19”;
- la D.G.R n. 1375 del 28.12.2022 “Utilizzo di aree demaniali marittime a servizio di bar e ristoranti ai fini del contenimento della diffusione del virus Sars-Covid-2 e quindi del distanziamento fisico dell’utenza”;
- la D.G.R n. 1331 del 22.12.2023 “Utilizzo di aree demaniali marittime a servizio di bar e ristoranti. Proroga DGR 1375/2022”;

VISTO il Decreto Sindacale n. 47 del 29/11/2021 avente ad oggetto: “Affidamento incarico di Responsabile di posizione organizzativa” ai sensi del vigente C.C.N.L. con il quale è stata assegnata la responsabilità della

Posizione Organizzativa del “Settore 7° Edilizia Privata - Urbanistica - Demanio”, come prorogato con Decreto Sindacale n. 38 del 30/12/2022 (modificato con Decreto n. 3 del 16/01/2023) come prorogato con Decreto Sindacale n. 5 del 30/01/2023, come prorogato con Decreto Sindacale n. 14 del 28/02/2023, come prorogato con Decreto Sindacale n. 22 del 31/03/2023 come prorogato con Decreto Sindacale n. 1 del 02/01/2024 sino a marzo del 2024, come prorogato con Decreto Sindacale n. 8 del 29/03/2024 sino al 31.04.2024 e come prorogato con Decreto Sindacale n. 10 del 30/04/2024 sino al 15/06/2024;

VISTO il Piano di utilizzo delle aree demaniali approvato dalla Regione Liguria;

VISTI gli artt.50 comma 10 e 109 comma 2 del D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000 (Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali);

VISTO l'art. 8 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 6/2002 del 23/10/2002 il quale recita “...omissis...1. Gli interventi stagionali di ripascimento degli arenili, approvati in conformità a quanto previsto all'art. 5 del presente regolamento, sono realizzabili nel periodo dell'anno compreso tra il 1 ottobre ed il 31 marzo. Il Comune può concedere proroghe qualora l'intervento non interferisca con gli esiti dei controlli sulle acque di balneazione realizzati dall'Arpal, ai sensi del D.P.R. 8 giugno 1982 n.470 e successive modifiche, nel periodo compreso tra il 1 aprile e il 30 settembre di ogni anno...omissis...”;

RITENUTO:

- di consentire al Settore 5° Lavori Pubblici - Manutenzione di effettuare eventuali lavori su aree demaniali, utilizzando mezzi meccanici in maniera continuativa nelle ore diurne, cioè dalle ore 9,00 alle ore 20,00, e per tutto il mese di maggio;

- di consentire alla Soc. G.M. S.p.A. l'effettuazione dei lavori di sorbonaggio e ripascimento, nonché di solo ripascimento, ed ai concessionari demaniali marittimi relativamente al solo ripascimento, con il materiale sorbonato dalla spiaggia sommersa davanti ai vari singoli stabilimenti balneari, l'utilizzo di mezzi meccanici in maniera continuativa nelle ore diurne, cioè dalle ore 9,00 alle ore 20,00, e per tutto il mese di maggio, in considerazione dell'interesse pubblico sotteso ad una sollecita predisposizione degli stabilimenti balneari in riferimento alla stagione balneare 2024, tenuto conto dell'importanza di tale stagione balneare per l'economia di Diano Marina;

- di consentire ai concessionari demaniali marittimi di Borgo Paradiso, che hanno fatto richiesta di ripascimento stagionale con materiale di cava di fiume, l'utilizzo di mezzi meccanici in maniera continuativa nelle ore diurne, cioè dalle ore 9,00 alle ore 20,00, e per tutto il mese di maggio, in considerazione dell'interesse pubblico sotteso ad una sollecita predisposizione degli stabilimenti balneari in riferimento alla stagione balneare 2024, tenuto conto dell'importanza di tale stagione balneare per l'economia di Diano Marina;

#### DISPONGO

- la deroga all'utilizzo di mezzi meccanici da parte del Comune di Diano Marina, per l'effettuazione di eventuali lavori su aree demaniali, in maniera continuativa nelle ore diurne, cioè dalle ore 9,00 alle ore 20,00, e fino al giorno 31 maggio 2024 compreso **considerata la facoltà del Comune di concedere proroghe al termine del 31/03/2024 ai sensi dell'art. 8 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 6/2002 del 23/10/2002;**

- la deroga all'utilizzo di mezzi meccanici da parte della Soc. G.M. S.p.A. per il sorbonaggio e ripascimento, nonché di solo ripascimento, degli arenili, e all'utilizzo di mezzi meccanici da parte dei concessionari demaniali marittimi di cui all'Autorizzazione n. 14/2024, in maniera continuativa nelle ore diurne, cioè dalle ore 9,00 alle ore 20,00, e fino al giorno 31 maggio 2024 compreso, **considerata la facoltà del Comune di concedere proroghe al termine del 31/03/2024 ai sensi dell'art. 8 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 6/2002 del 23/10/2002;**

- la deroga all'utilizzo di mezzi meccanici per l'effettuazione dei lavori di ripascimento degli arenili presso Borgo Paradiso da parte dei concessionari demaniali marittimi di cui all'Autorizzazione n. 20/2024, in maniera continuativa nelle ore diurne, cioè dalle ore 9,00 alle ore 20,00, e fino al giorno 31 maggio 2024 compreso, **considerata la facoltà del Comune di concedere proroghe al termine del 31/03/2024 ai sensi dell'art. 8 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 6/2002 del 23/10/2002;**

con obbligo per i soggetti di cui sopra di comunicazione preventiva da inviare all'Ufficio Demanio del Comune di Diano Marina e all'Ufficio Locale Marittimo di Diano Marina contenente i giorni in cui verranno svolti i lavori, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- delimitare adeguatamente con transenne il perimetro dell'area interessata che dovrà essere completamente in sicurezza;
- sospendere i lavori in caso di avverse condizioni meteomarine, tali da arrecare pregiudizio a sicurezza e tutela della pubblica incolumità;
- assicurare un servizio di vigilanza per l'ordinato e sicuro svolgimento dei lavori;
- evitare ogni scarico in mare o inquinamento dell'ambiente portuale e demaniale marittimo;
- provvedere al termine dell'attività, a sgomberare le aree interessate ed a ripristinare il corretto stato d'uso e la pulizia;
- munirsi, nei casi previsti, di apposita polizza assicurativa e di ogni altra autorizzazione o concessione prevista dalle normative vigenti in materia, da esibire su richiesta all'Autorità Marittima;
- osservare e far osservare le applicabili norme in tema di sicurezza, tutela della pubblica incolumità e salvaguardia ambientale, nonché le vigenti Ordinanze dell'Autorità Marittima;
- segnalare senza indugio all'Autorità Marittima ogni evento capace di recare pregiudizio a sicurezza e tutela della pubblica incolumità o salvaguardia ambientale;
- i lavori dovranno essere eseguiti a stabilimento balneare o spiaggia libera chiusi al pubblico per la parte interessata direttamente dai lavori;
- i lavori non potranno essere eseguiti nei giorni festivi e prefestivi;
- sono ribadite le prescrizioni di cui all'Autorizzazione n. 14/2024 e di cui all'Autorizzazione n. 20/2024.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al TAR nel termine di 60 giorni dalla notificazione (legge 6 dicembre 1971 n° 1034), oppure in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione (D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199);

gli Ufficiali e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati di vigilare sull'esecuzione della presente ordinanza;

che la presente venga pubblicata sull'albo pretorio on line del Comune di Diano Marina e inserita sul sito internet del Comune di Diano Marina;

che la presente venga trasmessa alla Soc. Gestioni Municipali Spa;

e trasmessa per conoscenza:

al COMANDO di POLIZIA LOCALE, SEDE;

alla Prefettura di Imperia – V.le Matteotti – Imperia;

alla Capitaneria di Porto di Imperia;

alla Guardia Costiera di Diano Marina.

Diano Marina, 15/05/2024.

Per quanto di competenza:

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE 7°  
EDILIZIA PRIVATA – URBANISTICA – DEMANIO  
L'INGEGNERE CAPO  
Dott. Ing. Riccardo VOLPARA -**

**-IL SINDACO  
Dott. Cristiano ZA GARIBALDI -**

Il Responsabile  
VOLPARA RICCARDO / InfoCamere S.C.p.A.

*Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i.*